



COMUNE DI ALBIATE

Cod. 10894

Delibera N. 22 del 07/08/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di agosto alle ore 20:30 in Albiate, nella civica Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Confalonieri rag. Diego.

Assiste il Segretario Comunale Capo Fiorella dr. Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

	presente	assente
CONFALONIERI DIEGO	Sì	==
LAZZARIN RINA	Sì	==
REDAELLI GIULIO ENEA	Sì	==
CONFALONIERI FABRIZIO	Sì	==
LONGONI MONICA	==	Sì
DE MORI ALBERTO	==	Sì
IELPO NORBERTO	Sì	==
BAICHIN NICOLETTA	Sì	==
USAI GABRIEL	Sì	==
CRIPPA CLAUDIO	Sì	==
LONGONI MARIA ANGELA	Sì	==
BORDON CINZIA	Sì	==
ANOARDO LUCA	==	Sì
TOTALE	10	3

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL - 7 AGO. 2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015

PARERE TECNICO EX ART.49 D.Lgs. N.267/2000

Settore Economico Finanziario

FAVOREVOLE



Il Responsabile di Settore
DI SANTO ANGELA

PARERE CONTABILE EX ART.49 D.Lgs. N.267/2000

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

FAVOREVOLE



Il Responsabile di Settore
Di Santo Angela

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI in particolare i seguenti commi dello stesso articolo:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 677;
- il comma 702 il quale prevede che resta ferma la potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 703, il quale prevede che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- il comma 708, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO l'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che l'Imposta municipale propria (IMU) non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall'anno 2012;

VISTO, in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- il comma 6, il quale prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e per le relative pertinenze, misura che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO il comma 10 dello stesso articolo il quale, nel disciplinare le detrazioni dall'imposta e le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, prevede che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso dell'unità immobiliare;
- la detrazione spetta anche per le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate;

VISTO il comma 13-bis dello stesso articolo, come modificato dall'art. 10, comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della deliberazione di approvazione delle aliquote pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 di approvazione delle aliquote IMU anno 2014;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende confermare le aliquote del 2014;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di determinare per l'anno d'imposta 2015 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente (casi non esenti ovvero categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,52 per cento
Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (casi non esenti ovvero categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,52 per cento
Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale (escluso categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta fino al primo grado a condizione che vi siano residenti (autocertificazione da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo)	0,52 per cento
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto (escluso categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in	0,52 per cento

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata (autocertificazione da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo)	
Altri fabbricati (escluso fabbricati categoria catastale D) compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	1,03 per cento
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (con riserva allo Stato della quota base dello 0,76 per cento)	0,79 per cento

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze;
- le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che l'invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il 21 ottobre, e la pubblicazione nel sito informatico avvenga entro il 28 ottobre;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

In esito a votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti con il seguente esito: Voti favorevoli n. 7; Voti astenuti n. 3 (Crippa, Longoni M.A., Bordon);

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2015 nella seguente misura:

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente (casi non esenti ovvero categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,52 per cento
Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (casi non esenti ovvero categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,52 per cento

Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale (escluso categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta fino al primo grado a condizione che vi siano residenti (autocertificazione da presentare entro il 31.01.2016 per l'anno 2015)	0,52 per cento
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto (escluso categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata (autocertificazione da presentare entro il 31.01.2016 per l'anno 2015)	0,52 per cento
Altri fabbricati (escluso fabbricati categoria catastale D) compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	1,03 per cento
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (con riserva allo Stato della quota base dello 0,76 per cento)	0,79 per cento

3. di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d'imposta prevista dal comma 10 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per:
 - l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
 - le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate;
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, copia della presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua adozione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – Roma;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella sezione Tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto di quanto sopra;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli allegati pareri.

In esito a votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti con il seguente esito: Voti favorevoli n. 7; Astenuti n. 3 (Crippa, Longoni M.A., Bordon);

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile.

07/08/2015

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE
F.to Confalonieri rag. Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorella dr. Andrea

N. _____ R.P.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del su esteso verbale di deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000.

Lì 07/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorella dr. Andrea

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente copia è conforme all'originale.

Lì 07/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorella dr. Andrea

L'ufficio segreteria attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale dal giorno **07/09/2015** al giorno **22/09/2015**.

Lì 07/09/2015

L'UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18/09/2015** (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione), art. 134, c.3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fiorella dr. Andrea
